



Comune di Bastia Mondovì

(Provincia di Cuneo)

Copia Albo

DETERMINAZIONE

N. 1 IN DATA 22/06/2023

OGGETTO:

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A SUPPORTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE - INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

Publicato all'Albo Pretorio

Del Comune per quindici

Giorni solari consecutivi

Dal 14/07/2023

Al 29/07/2023

Senza seguito di opposizione

Bastia Mondovì, li 14/07/2023

Il Segretario Comunale

OGGETTO: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A SUPPORTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE - INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE – APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI

La sottoscritta Dott.ssa Stefania Caviglia, Segretario Generale, Responsabile del Servizio Risorse Umane;

Premesso che il Comune di Bastia Mondovì ha necessità di conferire un incarico di collaborazione finalizzato alle attività in seguito descritte: PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE EX ART. 2222 DEL CODICE CIVILE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A SUPPORTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE.

Visto l'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 s.m.i., in particolare come modificato dalla Legge 24/12/2007 n. 244 - Legge Finanziaria 2008 (come modificato dal D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008) che prevede che “... per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali,..., ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.”;

Visto l'art. 110, comma 6, del D.lgs. 267/2000, il quale prevede che “per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”;

Visto l'art. 3, comma 56 della L. 24/12/2007 n. 244, sopra citata che stabilisce che “con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”;

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina delle procedure per il conferimento di incarichi individuali di consulenza, studio o ricerca a soggetti esterni”, approvato con DGC n. 45 del 29/05/2008, con il quale sono stati fissati i limiti, criteri, modalità per l'attribuzione degli incarichi di cui sopra;

Considerato che l'art. 8 comma 1 del Regolamento sopra citato consente di procedere all'affidamento in via diretta nel caso di particolare urgenza e/o gravità che richiedano l'immediata esecuzione delle prestazioni;

Considerato che nello specifico la situazione in cui versa l'ente necessita di interventi tempestivi e solleciti, in quanto la carenza di risorse professionali ha comportato il disallineamento dell'attività amministrativa dell'ente, ed è necessario coadiuvare il personale per portare a compimento una serie di procedure (ex multis digitalizzazione atti; banche dati; mercato elettronico; riscossione entrate), il cui rinvio determinerebbe un danno all'ente ed alla continuità dei servizi;

Evidenziato infatti l'incarico di collaborazione autonoma di natura occasionale ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, che si intende conferire, avrà il seguente contenuto: attività di formazione a supporto dei servizi amministrativi dell'ente, previo check up una tantum delle procedure dell'ente, nell'ambito dell'area processi innovativi della Pubblica Amministrazione e di E-Government con particolare riferimento alla implementazione dei sistemi informatici (digitalizzazione dell'iter di delibere/determine ed ordinanze), di alcune banche dati (Perlapa, ARAN etc), nonché con riferimento alla necessità di riorganizzare il sistema di acquisizione di servizi e forniture (utenze e canoni mediante Consip/Mepa) e di riscossione delle entrate;

Valutato inoltre che l'incarico in oggetto volto alla formazione rientra nella fattispecie di cui all'art 53, comma 6, f bis) del D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, sopra indicata, che testualmente recita *“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

Dato atto che l'attività in parola rientra tra le attività istituzionali dell'Ente;

Verificato che all'interno dell'organico comunale, non è possibile provvedere autonomamente per l'eccedenza dei carichi di lavoro già assegnati e per la carenza di professionalità specifiche, come da attestazione del sottoscritto Segretario comunale, responsabile del servizio risorse umane, resa contestualmente alla sottoscrizione della presente determinazione;

Dato atto che si è ritenuto di individuare tale incaricato nella persona del Dr. Di Piazza Vincenzo, dipendente di ruolo del Comune di PIOZZO, in qualità di funzionario EQ del medesimo ente, altamente qualificato per il suo percorso formativo e professionale, autorizzato dal Comune di PIOZZO con nota del 30/05/2023, acquisita agli atti del Comune al prot. n 1272 del 31/05/2023 in riscontro a specifica istanza a firma del Sindaco prot. n. 1199 del 19/05/2023

Ritenuto che il suddetto funzionario possiede competenze tecniche e specifiche in materia, nonché un'adeguata professionalità ed un'alta specializzazione, come da curriculum vitae acquisito e depositato agli atti;

Dato altresì atto che:

- l'incarico verrà svolto con collegamento in remoto o in presenza presso la sede del Comune di Bastia Mondovì ed avrà una durata di 184 ore totali, per un periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico fino al 31/12/2023, per un importo lordo massimo determinato in complessivi € 4.600,00 (comprensivi della ritenuta d'acconto pari al 20%) oltre all'IRAP a carico dell'ente;
- il suddetto compenso è comprensivo di tutti gli oneri e di tutte le spese sostenute dall'incaricato per l'espletamento della prestazione, ivi comprese le spese di viaggio;

Visto il disciplinare di incarico, depositato in atti a corredo del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ;

Dato atto che tale collaborazione rientra nella categoria delle prestazioni d'opera occasionali di cui all'art. 2222 del Codice Civile;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

- a) con il contratto si intende provvedere all'adempimento ad obblighi di legge circa l'attività di formazione a supporto del servizio informatica;
- b) il contratto avrà ad oggetto lo svolgimento dell'attività di formazione a supporto del servizio informatica, attraverso l'affidamento di un incarico di collaborazione occasionale, di cui all'art. 2222 del Codice Civile, è sarà formalizzato con la sottoscrizione di apposito disciplinare, approvato con la presente determinazione;
- c) il contraente è stato individuato mediante affidamento diretto, in quanto soggetto in possesso di competenze tecniche e specifiche in materia, nonché di un'adeguata professionalità ed un'alta specializzazione, come da curriculum vitae presentato ed acquisito agli atti;

Dato atto che:

- la fattispecie di cui al presente provvedimento non rientra nelle ipotesi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, come previsto dall'AVCP (ora ANAC) al punto 3.12 della determinazione n. 4 in data 7 luglio 2011, così come aggiornata con delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017;
- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità in relazione allo scrivente, né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del vigente codice speciale di comportamento del Comune;
- l'incaricato è tenuto a rispettare, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bastia Mondovì, sopra citato;
- l'incaricato ha reso apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sullo svolgimento di incarichi - titolarità di cariche – assenza di conflitto d'interessi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs 33/2013 ed all'art. 53 comma 14 del D. Lgs 165/2001;
- l'incaricato ha altresì dichiarato di non trovarsi nella condizione ostativa di cui al combinato disposto degli artt. 21 del D. Lgs 39/2016 53, comma 16- ter, del D.Lgs. 165/2001;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione di cui all'art. 15 del D.Lgs 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Bastia Mondovì "Consulenti e Collaboratori";
- l'incarico di cui al presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 53, comma 6, f bis) del D.Lgs. 165/2001 (incarichi a dipendenti pubblici per lo svolgimento di attività di formazione);

Richiamato l'art. 5 del D.Lgs 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e dato atto che in assenza della codifica completa che ne permetta l'identificazione non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Evidenziato che a norma dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett.

aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che, ai sensi del combinato art 9 del D.L. 78/2009 e dell'art 183 comma 8 del D.L.vo 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto che la spesa complessiva stimata di €. 4.991,00 (comprensiva di IRAP) trova copertura ai capitoli 250/1/1 - 290/5/1 del bilancio 2023;

Visto il Programma incarichi di collaborazione autonoma approvato all'interno del DUP 2023-2025 in base al quale è consentito il ricorso ad incarichi di collaborazione autonoma per fare fronte alla necessità di dare supporto alle attività istituzionali dell'ente, entro i limiti di spesa di euro 10.000 all'interno del macro aggregato 103;

Richiamati:

- l'art. 2222 del Codice Civile;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 165/2001 e s.mi.
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i
- il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 11/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 11/05/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, nonché le successive variazioni;

Visti:

- l'art. 107 e 109 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- l'art. 183 e seguenti del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio sottoscritto in uno con il presente atto;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il conferimento dell'incarico di collaborazione autonoma di natura occasionale alle condizioni tutte di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, al Dr Vincenzo di Piazza in qualità di esperto per lo svolgimento delle attività in narrativa indicate;
2. Dare atto che:
 - l'incarico verrà svolto con collegamento in remoto o in presenza presso la sede del Comune di Bastia Mondovì ed avrà una durata di 184 ore totali, per un periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico fino al 31/12/2023, per un importo lordo

- massimo determinato in complessivi € 4.600,00 (comprensivo della ritenuta d'acconto pari al 20%) oltre all'IRAP a carico dell'ente;
- il suddetto compenso è comprensivo di tutti gli oneri e di tutte le spese sostenute dall'incaricato per l'espletamento della prestazione, ivi comprese le spese di viaggio;
3. Di approvare il disciplinare di incarico, depositato in atti per farne parte integrante e sostanziale.
 4. Di impegnare la spesa complessiva di € 4.991,00 (comprensiva di IRAP) come di seguito indicato: euro 4.600 sul cap. 250/1/1 ed euro 391 sul cap. 290/5/1.
 5. Di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente costituisce determina a contrarre nei termini riportati in premessa;
 - la fattispecie di cui al presente provvedimento non rientra nelle ipotesi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della L. 13/08/2011 n. 136 come previsto dall'AVCP (ora ANAC) al punto 3.12 della determinazione n. 4 in data 7 luglio 2011, così come aggiornata con delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017;
 - l'obbligazione si perfezionerà con la sottoscrizione di specifico disciplinare di incarico ed andrà a scadere il 31/12/2023;
 - con la conclusione del contratto, di cui alla presente determinazione, l'incaricato affidataria si impegna a rispettare per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bastia Mondovì e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, i rapporti contrattuali relativi si intenderanno risolti *ex lege* ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
 - in relazione alla conclusione del contratto non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bastia Mondovì, sopra citato;
 - a norma dell'art.183 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, nel testo modificato dall'art.74, comma 1, n.28), lett.a), D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, aggiunto dall' art.1, comma 1, lett.aa), D.Lgs.10 agosto 2014 n.126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
 - determinare la somma da pagare;
 - determinare il soggetto creditore;
 - indicare la ragione del credito e la relativa scadenza;
 - costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
 - ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e dell'art.183 comma 8 del D.L. 267/2000 si è provveduto a verificare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione di cui all'art. 15 del D.Lgs 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Bastia Mondovì "Consulenti e Collaboratori";
 - l'incarico di cui al presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 53, comma 6, f bis) del D.Lgs. 165/2001 (incarichi a dipendenti pubblici per lo svolgimento di attività di formazione);
 6. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento di spesa relativamente ai capitoli sopra indicati è la sottoscritta dott.ssa Stefania Caviglia, Segretario Generale, Responsabile delle Risorse umane;

7. Di dare atto che la che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Bastia Mondovì, lì 22/06/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to: (Caviglia Dott.ssa Stefania)

RIPARTIZIONE FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla presente determinazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1^ comma, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i

Bastia Mondovì, li 22/06/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: (Francesco Rocca)

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4^ comma, del D.Lgs. 267/200 e s.m.i.

Bastia Mondovì, li 22/06/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: (Francesco Rocca)

Inserito il seguente Impegno:

| CIG | Settore | Ann o | Imp /Su b | Codice | Voce | Ca p. | Art. | Piano Fin. | Importo € | Creditore |
|-----|--------------------------------------|----------|-----------------|--------|------|----------|------|----------------------|--------------|---------------------|
| | * | 2023 | 173 | 01031 | 250 | 1 | 1 | U.1.03.02. 11.008 | 4.600,00 | Di Piazza Vincenzo |
| | servizio economico finanziario | 2023 | 174 | 01021 | 180 | 5 | 1 | U.1.02.01. 01.001 | 391,00 | REGIONE PIEMONTE |

Bastia Mondovì, li 22/06/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Francesco Rocca**

E' copia conforme all'originale

Bastia Mondovì, li 14/07/2023

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Stefania Caviglia